

IL DIRETTORE GENERALE

IL CUMULO INPGI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con una recente sentenza la Cassazione ha ritenuto applicabile ad un nostro iscritto quanto stabilito dalla legge per il sistema generale in tema di libertà di cumulo dei redditi da lavoro autonomo e dipendente con i trattamenti pensionistici anticipati rispetto alla vecchiaia.

La decisione - che, naturalmente, produce effetti giuridici limitatamente al caso che ha dato origine al contenzioso - si basa principalmente sulla presunta distinzione, nell'ambito degli enti privatizzati, tra quelli che hanno natura sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e quelli che al contrario ne sono privi. Con riferimento ai primi, la Corte ha ritenuto che prevalga un principio di attrazione "automatica" nel regime normativo stabilito per il sistema generale, mentre solo per i secondi il legislatore avrebbe previsto la facoltà di disciplinare in modo difforme la fattispecie del cumulo.

In realtà, né le fonti normative né gli orientamenti giurisprudenziali finora espressi né, infine, la prassi amministrativa adottata dai Ministeri che vigilano sugli enti privatizzati, hanno mai operato una simile distinzione.

Il decreto legislativo 509/94 - che ha attuato il processo di privatizzazione - infatti, individua un'unica figura giuridica di ente privatizzato quale destinatario delle diverse norme che siano ad esso riferite ed al quale ha attribuito autonomi poteri in materia di gestione con l'unico vincolo di assicurare sempre l'equilibrio finanziario a garanzia della propria sostenibilità.

In attuazione del principio di autonomia sancito dal decreto 509, l'Inpgi (come anche gli altri enti privatizzati) nel corso di questi anni, ha provveduto - tenendo conto della necessità di assicurare gli equilibri di bilancio - a disciplinare in modo difforme diversi aspetti del proprio regime normativo, come ad esempio è avvenuto in materia di regime sanzionatorio conseguente al mancato versamento contributivo da parte dei datori di lavoro. Con riferimento a questa tematica, il Consiglio di Stato ha avuto modo di riaffermare la legittimità delle decisioni adottate dall'ente, richiamandosi alla centralità del principio di autonomia sancito dal 509 e declinando il concetto del coordinamento con il sistema generale non nel senso di un mero obbligo di conformarsi bensì di armonizzarsi tendenzialmente con quest'ultimo. Legittimità che è stata più volte riscontrata anche dai Ministeri vigilanti in sede di approvazione dei provvedimenti con i quali l'Istituto ha disciplinato - discostandosi dal sistema generale - alcuni aspetti della propria regolamentazione previdenziale. A questo proposito, i Ministeri si sono espressi riconoscendo che l'autonomia dell'ente sostitutivo è tale da giustificare quei margini di difformità rispetto all'AGO funzionali al raggiungimento dell'unico vincolo posto dal legislatore, consistente nell'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio.

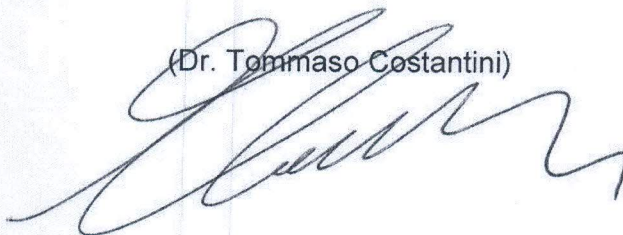
Successivamente all'abolizione del divieto di cumulo nel sistema generale, il Consiglio di amministrazione, per salvaguardare la sostenibilità dell'ente, ha adottato nel novembre del 2008 un'ulteriore regolamentazione che ha innalzato il limite di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente o autonomo con le pensioni anticipate fino ad un importo annuo di venti mila euro, superato il quale interviene una decurtazione del trattamento pensionistico. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle indicazioni emerse da un apposito studio attuariale, commissionato al fine di valutarne l'impatto economico sulla gestione.

I Ministeri vigilanti hanno approvato il provvedimento ravvisandone la legittimità e, nel merito, valutandone positivamente l'impatto sulla situazione economico finanziaria dell'Istituto e collocandosi, tra l'altro, in un quadro di armonizzazione con la disciplina prevista per l'AGO.

Per queste ragioni, pur prendendo atto della sentenza emessa dalla Cassazione - che costituisce ad oggi una pronuncia isolata rispetto all'andamento del contenzioso formatosi in materia - si ritiene che ad oggi non sussistano idonee motivazioni per modificare l'assetto regolamentare in materia di cumulo, salvo diversa volontà dell'Organo competente che dovrà comunque essere sottoposta al vaglio dei Ministeri vigilanti in relazione alla sostenibilità nel lungo periodo.

Roma, lì 30.1.2012

(Dr. Tommaso Costantini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tommaso Costantini', written in a cursive style.